



**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 4**  
**DEL 16/01/2021**

**Oggetto: Imposta municipale propria (IMU) – Approvazione aliquote e detrazioni anno 2021.**

L'anno **duemilaventuno**, addì **sedici** del mese di **gennaio** alle ore **09:00** in Videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della discussione dell'argomento, risultano presenti e assenti:

AGOSTI GIOVANNA	P	FORNI PAOLA	P
AIROLDI LUIGI	G	GENTINA ROBERTO	P
ALBA GIOVANNI	P	IMMOVILLI MICHAEL	G
ALBERTELLA GIANDOMENICO	P	GOFFREDI ALIDA	A
ALLEVI RAFFAELE	P	MARCHIONINI SILVIA	P
ARZENI SILVIA	P	RONCHI MASSIMO	P
BIGNARDI SARA	A	SAU LAURA	G
BOROLI SILVANO	P	SBERNINI ADRIANO	P
CAVALLINI FAUSTO	G	SISTO RAFFAELE	P
CAMPANA ROBERTO	A	SCARPINATO LUCIO	P
CATENA CARDILLO ALBERTO	P	SPERONI EMANUELA	P
COLOMBO DAMIANO	P	TACCHINI MATTIA	P
CRISTINA MIRELLA	P	TARTARI MARCO	P
DE AMBROGI ALICE	P	TIGANO GIORGIO	G
DE NICOLA MICHELA	P	ZUCCO KATIUSCIA	P
FARAH ATTALLA	A	VALLONE CINZIA	P
FINOCCHIARO DE LORENZI G.	P		

totale presenti **24**    totale assenti **9**

Visti:

l'art.73 del DL 17 marzo 2020 n.18 e l'art.1 del Decreto L.7/10/2020, n.125;  
- il Decreto del Presidente del Consiglio Comunale Prot.47705 del 18/11/2020.

Assiste alla seduta in presenza il Segretario Reggente del Comune di Verbania, Dott.ssa Antonella Mollia e da atto che:

- il Vice Presidente Vicario Agosti, il Sindaco Marchionini, i consiglieri Catena e Scarpinato sono presenti nella Sede Comunale in Via Flli Cervi;  
- gli altri consiglieri comunali, il Vice Sindaco e gli altri Assessori sono collegati in Videoconferenza.

## DC 4.2021 Aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021.

INIZIO DISCUSSIONE DEL PRESENTE PUNTO ORE 11:21

Si dà atto che sono presenti anche gli Assessori: Franzetti Marinella, Bozzuto Anna, Brezza Riccardo, Margaroli Giovanni Battista, Patrich Rabaini, Scalfi Nicolò.

**Illustra l'Assessore alle Finanze Anna Bozzuto:** "Anche qua in estrema sintesi, perché dell'IMU abbiamo già parlato nella presentazione iniziale. L'Amministrazione conferma che per il Bilancio di Previsione 2021 non ci sono variazioni nelle aliquote e che vengono confermate e sono quelle che abbiamo approvato nel Consiglio Comunale a luglio, insieme al nuovo Regolamento, a seguito dell'introduzione del nuovo tributo, la nuova IMU, dopo la Riforma dello scorso anno.

Quindi, non sto a riproiettare la slide, elenco le aliquote: aliquota per la prima casa 6 per mille, altri fabbricati 10,4, aree fabbricabili 10,4, locazioni concordate ai residenti 7,6, ai non residenti 10,4, immobili di categoria D 10,6, fabbricati rurali 1 per mille, immobili merci 2,50."

**Il Vice Presidente** non essendoci interventi, neppure per dichiarazione di voto, pone in votazione il provvedimento ed

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il presente provvedimento è stato presentato alla Commissione Finanze in data 14 gennaio 2021;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Interessato e di Ragioneria art.49 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Acquisito altresì il visto del Responsabile del Procedimento;

per propria competenza ai sensi di legge;

Con voti **favorevoli n.18** (Sindaco, Agosti, Allevi, Arzeni, Catena, De Ambrogi, De Nicola, Finocchiaro, Gentina, Speroni, Tartari, Vallone, Forni, Alba, Sbernini, Sisto, Scarpinato, Ronchi), **voti contrari n.4** (Albertella, Boroli, Cristina, Colombo) su n.24 presenti e n.22 votanti, essendosi **astenuti n.2** consiglieri (Tacchini, Zucco), voti espressi con Appello nominale del Segretario Generale;

### DELIBERA

di **approvare** il provvedimento allegato.

**Il Vice Presidente Vicario Agosti** pone quindi in votazione con Appello nominale del Segretario Generale, l'immediata eseguibilità del provvedimento ed IL CONSIGLIO COMUNALE Visto il 4° comma art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, all'unanimità dei consiglieri presenti DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.  
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Verbania.

3 di 11

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore Anna Bozzuto;

Ricordato che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Atteso che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740 dell'art. 1 della Legge n.160/2019, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e le loro pertinenze;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, minorenni o maggiorenni e non economicamente autosufficienti, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad

ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1993;

Dato atto che il Comune di Verbania è compreso nell'elenco di cui alla circolare n.9/1993 e di conseguenza l'IMU non è dovuta per i terreni agricoli;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Vista la Legge di "bilancio 2021" n. 178 del 30/12/2020 che:

- all'art. 1 comma 48 stabilisce che a partire dal 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è applicata nella misura della metà (riduzione del 50%);
- all'art. 1 comma 599 stabilisce che in considerazione degli effetti connessi all'emergenza da COVID 19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa a:
  - immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  - immobili rientranti nella categoria catastale D2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifiuti di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei b&b, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'art. 1, comma 743, della L. 160/19 siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  - immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  - immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'art. 1, comma 743, della L.160/19 siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Richiamato il comma 3 dell'art. 78 del Decreto Legge 104/20 convertito con L.126/20 che stabilisce l'esenzione IMU per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Preso atto che il decreto ministeriale previsto dal comma 756, dell'art. 1. L. n.160/2019 ad oggi non è ancora stato adottato;

Vista la risoluzione n.1/DF del MEF datata 18 febbraio 2020 con la quale si è chiarito che sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il termine sopra indicato, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

*Visto* il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/07/2020

successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 29/12/2020;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di riconfermare per l'anno 2021 le aliquote e detrazioni IMU applicate nell'anno 2020 salvo quanto diversamente disciplinato dalla L.178/20 che qui di seguito si dettagliano:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE A1-A8-A9 E RELATIVE PERTINENZE	0,6% detrazione Euro 200,00
ALTRI FABBRICATI	1,04%
LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO RESIDENTI	0,76% con abbattimento del 25% della base imponibile (0,57%)
LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO NON RESIDENTI	1,04% con abbattimento del 25% della base imponibile (0,78%)
COMODATO AI PARENTI ENTRO IL 1° GRADO CON ESCLUSIONE A1-A8	1,04% con abbattimento del 50% della base imponibile (0,52%)
IMMOBILI AD USO ABITATIVO PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO	1,04% con abbattimento del 50% della base imponibile (0,52%)
IMMOBILI DI CATEGORIA D	1,06% 0,30% COMUNE 0,76% STATO
AREE EDIFICABILI	1,04%
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,1%
IMMOBILI MERCE	0,25%

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Dato atto che con l'art. 106 comma 3 bis della Legge n. 77 del 17/07/2020 di conversione del D.L. n. 34 del 19/05/2020 "Decreto rilancio", il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 è stato differito al 31 gennaio 2021;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio interessato e di Ragioneria art. 49 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Acquisito altresì il visto del Responsabile del Procedimento;

## DELIBERA

Per quanto in premessa indicato:

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2021, come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE A1-A8-A9 E RELATIVE PERTINENZE	0,6% detrazione Euro 200,00
ALTRI FABBRICATI	1,04%
LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO RESIDENTI	0,76% con abbattimento del 25% della base imponibile (0,57%)
LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO NON RESIDENTI	1,04% con abbattimento del 25% della base imponibile (0,78%)
COMODATO AI PARENTI ENTRO IL 1° GRADO CON ESCLUSIONE A1-A8	1,04% con abbattimento del 50% della base imponibile (0,52%)
IMMOBILI AD USO ABITATIVO PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO	1,04% con abbattimento del 50% della base imponibile (0,52%)
IMMOBILI DI CATEGORIA D	1,06% 0,30% COMUNE 0,76% STATO
AREE EDIFICABILI	1,04%
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,1%
IMMOBILI MERCE	0,25%

3. Di dare atto che il decreto ministeriale previsto dal comma 756, dell'art. 1. L. n.160/2019 ad oggi non è ancora stato adottato pertanto, come chiarito con risoluzione n.1/DF del MEF datata 18 febbraio 2020, sino all'adozione dello stesso, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

4. Di provvedere pertanto ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019, nei termini e nei modi di legge.

Inoltre:

Visto l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge;

### DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

**Letto approvato e sottoscritto**

IL VICE PRESIDENTE  
AGOSTI GIOVANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
ANTONELLA MOLLIA

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.  
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Verbania.

10 di 11

## PARERI ESPRESSI SULL'ATTO

Proposta n° 1 del 07/01/2021  
Deliberazione n° 4 del 16/01/2021

Visto del responsabile del procedimento:

Il responsabile dell'area Settore: TRIBUTI, FALCIOLA ELISABETTA, ha espresso, sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data 07/01/2021

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147 bis del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.:

Il responsabile dell'area Dipartimento: 2° DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, RIZZATO RAFFAELLA, ha espresso, sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data 13/01/2021

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147 bis del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.:

Il responsabile dell'area Ufficio: BILANCIO E CONTABILITA', RIZZATO RAFFAELLA, ha espresso, sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data 13/01/2021